



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA' DI  
CASTELLO**

VIA SEMPIONE 3/B – 06012 CITTÀ DI CASTELLO (PG)  
TELEFONO / FAX: 075 8521381

e-mail: [del.cittadicastello@lnd.it](mailto:del.cittadicastello@lnd.it)

**NUMERO COMUNICATO 95**

**DATA COMUNICATO 19/06/2025**

**STAGIONE SPORTIVA 2024/2025**

## **Sommario**

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE..... 628

# CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 19 Giugno 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

## PLAY OFF AMATORI C.DI CASTELLO

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **G.S. LA PINETA** IN MERITO ALLA GARA LA PINETA – CERBARA DISPUTATASI AD UMBERTIDE IL 31.05.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 92 DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA' DI CASTELLO DEL 05.06.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE MARIOTTI GABRIELE FINO AL 30.06.2027;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE PORROZZI CARLO PER OTTO GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 19.06.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara, confermati dall'Arbitro, emerge che il calciatore Gabriele Mariotti è stato espulso per aver colpito con una manata al volto un avversario e, alla notifica dell'espulsione, si è avvicinato al Direttore di gara schiacciando volontariamente il piede sinistro di costui provocandogli dolore. L'Arbitro ha riferito di aver utilizzando del ghiaccio e di essere riuscito a portare a termine la partita. La Corte ritiene che la condotta tenuta dal Mariotti nei confronti del Direttore di gara, trattandosi di gesto violento, debba essere ricondotta nella fattispecie di cui all'art. 35, comma 2, C.G.S.; tuttavia, l'assenza di conseguenze significative di carattere fisico a carico dell'Arbitro, il quale – come detto – è stato in grado di portare a termine la direzione della gara, induce la Corte a ritenere applicabili le circostanze attenuanti di cui all'art. 13, comma 2, C.G.S. e, conseguentemente, a ridurre la squalifica inflitta dal G.S. fino al 30.11.2026.

Quanto al calciatore Carlo Porrozzi, è emerso che costui, dopo essere entrato in campo senza l'autorizzazione dell'Arbitro, ha pronunciato una frase irrispettosa e minacce nei suoi confronti; la sanzione inflitta dal G.S. appare dunque congrua e commisurata ai fatti contestati.

### P.Q.M.

- **In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Gabriele Mariotti fino al 30.11.2026.**
- **Conferma nel resto l'impugnata delibera.**
- **Dispone restituirsi la tassa reclamo.**

### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Maurizio Lorenzini

Rag. Riccardo Toccaceli

\*\*\*\*\*

**PUBBLICATO IN CITTÀ DI CASTELLO IL GIORNO 19 GIUGNO 2025**

Il Segretario  
Giovanni Traversini

Il Delegato Distr.le  
Mirando Angeloni